



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18-12-2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23-12-2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16-04-2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28-07-2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30-03-2017

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1: Disciplina dei servizi di Polizia Urbana;
- Art.2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana;
- Art.3: Richieste e rilascio dei concessioni ed autorizzazioni;
- Art.4: Esibizione dei titoli abilitativi;

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art.5: Occupazione del suolo pubblico;

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Art.6: Disposizioni generali;
- Art.7: Viali ed aree verdi pubbliche;
- Art.8: Pulizia delle aeree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici;
- Art.9: Cura delle siepi e delle piante ed estirpazione dell'erba;
- Art.10: Manutenzione degli edifici;
- Art.11: Deturpamento di edifici pubblici e privati;
- Art.12: Cartelli, manifesti, iscrizioni targhe e lapidi;
- Art.13: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico;
- Art.14: Lavatura ed esposizione di biancheria e panni e battitura tappeti;
- Art.15: Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati;
- Art.16: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani;
- Art.17: Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti;
- Art.18: Trasporto di materiale di facile dispersione;
- Art.19: Sgombero delle neve e delle formazioni di ghiaccio;
- Art.20: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni;
- Art.21: Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò;
- Art.22: Caravan, autocaravan, tende, carri-abitazione e accampamento;

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE

- Art.23: Disposizioni di carattere generale;
- Art.24: Atti vietati;
- Art.25: Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni;
- Art.26: Attività professionali rumorose ed incombode;
- Art.27: Attività rumorose vietate;
- Art.28: Rumori e suoni nelle abitazioni o in altri locali;
- Art.29: Attività rumorose in occasione di sagre tradizionali e manifestazioni all'aperto
- Art.30: Impianto ed uso dei macchinari;
- Art.31: Indicazione del recapito di persone per i casi d'emergenza;
- Art.31-bis: Apposizione di targhe degli amministratori di condominio;
- Art.32: Dispositivi sonori di allarme;
- Art.33: Segnalazioni sonore, sirene e campane;
- Art.34: Rilevamento e repressione delle attività rumorose;
- Art.35: Trasporto di oggetti;
- Art.36: Rovinio di parti ed accessori di fabbricati;
- Art.37: Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati;
- Art.38: Protezione in occasione di lavori;
- Art.39: Protezione di pozzi, cisterne, scavi e fosse;
- Art.40: Aperture di botole e chiusini;

Art.41 : Pitture e verniciature fresche;
Art.42: Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento;
Art.43: Carichi sospesi;
Art.44: Recinzioni;
Art.45: Luminarie e cavi elettrici;
Art.46: Uso e manomissione di segnali;
Art.47: Detenzione e deposito di materiale infiammabile;
Art.48: Contatori di gas e bombole;
Art.49: Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni;
Art.50: Fuochi;
Art.51: Uso delle risorse idriche potabili;

TITOLO V

TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art.52: Animali in genere;
Art.53: Cani;
Art.54: Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica;
Art.55: Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico;
Art.56: Cattura di cani e di altri animali;
Art.57: Pesci;
Art.58: Gatti;
Art.59: Volatili;
Art.60: Avvelenamento di animali;
Art.61: Divieto di accattonaggio con animali;
Art.62: Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio;
Art.63: Esposizione di animali;
Art.64: Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali;
Art.65: Circolazione e trasporto di animali;
Art.66: Maltrattamento o molestie agli animali;
Art.67: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato;

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art.68: Commercio su aree pubbliche;

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art.69: Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni;
Art.70: Rimessa in pristino;
Art.71: Sequestro e custodia di cose;

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.72: Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie;
Art.73: Abrogazione di norme preesistenti;
Art.74: Entrata in vigore;

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

1. L'attività della Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione e, considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Locale è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle forme dovute, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o la concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, si devono osservare le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli abilitativi previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Responsabile dell'Area competente per materia secondo l'ordinamento interno comunale con domanda motivata, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Art. 4

Esibizione dei titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, nonché agli altri funzionari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.

3. In caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.

□ Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 5

Occupazione del suolo pubblico

1. Il presente titolo è disciplinato dall'apposito regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone approvato con deliberazione del C.C. n. 94 del 27/11/1998, modificata con le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 6 del 27/03/2003;
- Commissario Prefettizio n. 6 del 01/04/2004 e n. 13 del 20/05/2004;
- C.C. n. 23 del 29/03/2007;
- C.C. n. 26 del 14/04/2011.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 6

Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico ivi comprese le aree private assoggettate ad uso pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.

2. E' vietato:

- a) qualsiasi forma di insozzamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
- b) imbrattare la sede stradale con vernici e con colori, anche se lavabili;

3. E' vietato inoltre:

- a) nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, o in adiacenza alle stesse, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta o in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali ed insetti molesti;
- b) fare un uso improprio delle panchine pubbliche e delle strutture poste nei parchi pubblici;

4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti, se non nei raccoglitori e nei luoghi preposti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la raccolta, trasporto, smaltimento e la gestione dei rifiuti urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

5. E' altresì fatto obbligo ai possessori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via o aperta all'uso pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.

6. E' vietato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree private soggette ad uso pubblico interdire o comunque limitare il pubblico utilizzo di dette aree, salvo eventuali limitazioni consentite da specifiche norme o convenzioni.

7. Ai trasgressori, salvo che il fatto costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma, lettera a) e b) del presente articolo, salvo che il fatto costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: di Euro 500 (art. 3 comma 6 della Legge n. 94 del 15.07.2009)

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a) e b) del presente articolo, salvo che il fatto costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

oltre all'obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso e all'esecuzione della pulizia.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo, salvo che il fatto costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 300 a Euro 3000 aumentabile fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi (art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06 come modificato da art. 34 D.Lgs. 205/10) pagamento in misura ridotta di Euro 600 (salvo l'aumento sino al doppio)

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel quinto comma del presente articolo, salvo che il fatto costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in stato decoroso del sito.

Art. 7

Viali e aree verdi pubbliche

1. Nelle aree verdi pubbliche e nei manufatti a queste annessi è vietato:

- a) introdursi e percorrere le aree verdi con velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli;
- b) introdurre, anche se al guinzaglio, animali di qualsiasi genere, salvo nelle apposite aree opportunamente realizzate, pubblicizzate e destinate alla sgambatura degli animali;
- c) danneggiare o imbrattare le attrezzature;
- d) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie, tagliare i fiori o l'erba, scagliare sassi, bastoni o simili;
- e) usufruire delle aree verdi negli orari non consentiti e precisamente da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 08.30 e nel periodo dal 21/06 al 23/09 dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
- f) usufruire delle giostre per le persone di età superiore agli anni dodici (12);
- g) rompere, danneggiare o cogliere i fiori o le piante delle fioriere/aiuole poste lungo le vie del Comune;
- h) il gioco del pallone fatta eccezione per le aree a ciò esplicitamente destinate dall'Amministrazione Comunale che si trovano nei parchi delle seguenti vie:
 - i. via 2 giugno;
 - ii. via Zara;
 - iii. via Dei Carabinieri;
 - iv. via Montello;

- v. via Dei Cedri;
- vi. via degli Alpini.

i) il gioco del pallone nei parchi appositamente attrezzati indicati al punto h) alle persone di età superiore ai sedici anni (16);

2. Per la sola area verde di via Madre Teresa di Calcutta, considerata la sua particolarità di area non recintata con vialetti interni che collegano la predetta via a via Camisana, i divieti del comma 1 lettera a) si applicano solo per i ciclomotori, i motoveicoli e autoveicoli e l'accesso a tale area è consentito nel periodo dal 01/01 al 31/12 dalle ore 07.00 alle ore 24.00 . Vista, inoltre, la presenza dell'area di sgambatura su detta area è consentito l'accesso e il transito sui vialetti di collegamento con animali tenuti esclusivamente al guinzaglio.

3. Per la sola area verde di via Mantova, considerata la presenza della sede del Gruppo Alpini di Torri Lerino, non si applica il divieto di cui al comma 1 lettera a) ai veicoli di servizio di persone invalide e ai veicoli per il carico e scarico merci che devono accedere alla sede dell'associazione in occasione di manifestazioni o eventi.

4. Per l'utilizzo delle aree verdi per feste private dovrà essere presentata, su modulo predisposto dal Comune, apposita richiesta allo sportello URP almeno sette giorni prima dell'evento. Il competente ufficio comunale rilascerà apposita autorizzazione.

5. Nei quartieri ove siano già stati costituiti, a seguito pubbliche elezioni, gli organi di quartiere previsti dall'apposito regolamento, la richiesta va presentata, su modulo predisposto dal Comune, al Presidente del Consiglio di quartiere almeno 7 (sette) giorni prima dell'evento.

6. Il Presidente del Consiglio di quartiere comunica tempestivamente al richiedente e all'Ufficio Tecnico del Comune l'autorizzazione all'utilizzo richiesto o i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

7. Coloro che richiedono l'utilizzo delle aree verdi per gli scopi sopra indicati devono impegnarsi a:

- a) utilizzare l'area richiesta, nonché le attrezzature e strutture che vi sono ubicate, con la massima attenzione e cura, evitando attività o modalità di utilizzo che possano arrecare danni o siano incompatibili con la natura e la destinazione dei beni pubblici ricevuti in uso;
- b) lasciare al termine dell'utilizzo l'area e le attrezzature che vi sono ubicate in ordine e ripulite da qualsiasi rifiuto;
- c) risarcire eventuali danni arrecati ai beni pubblici ricevuti in uso;
- d) sollevare l'Amministrazione Comunale e il Consiglio di quartiere da qualsiasi responsabilità di natura civile e penale per danni a persone o cose, derivanti o comunque connessi all'utilizzo dei beni richiesti e ricevuti in uso.

8. L'uso delle attrezzature pubbliche ubicate o di pertinenza dell'area verde è gratuito, salva eventuale approvazione di apposito tariffario da parte della Giunta Comunale.

9. In sede di rilascio dell'autorizzazione può essere richiesta una cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal precedente comma, che sarà introitata e restituita dal soggetto che rilascia l'autorizzazione.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i) del presente articolo, salvo che il fatto costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma, con particolare riferimento ai veicoli non autorizzati che sostano negli stalli di sosta riservati regolarmente istituiti all'interno dell'area verde, oltre alla sanzione di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, salvo che il fatto costituisca illecito penale, trovano applicazione anche le sanzioni di cui al Codice della Strada.

Art. 8

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. Gli esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti.
2. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
3. Le immondizie raccolte dovranno essere smaltite nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 9

Cura delle siepi e delle piante ed estirpazione dell'erba

1. Proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle erbacce che dalla proprietà privata crescono o debordano verso la pubblica via o aree ad uso pubblico e di provvedere per i fossati alla pulizia e allo spurgo con la dovuta frequenza.
2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
 - a) i rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;
 - b) le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 2,00;
 - c) le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 2,00;
3. Nel caso che si intenda piantumare siepi o installare altri artifici aventi altezza superiore al comma precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.
4. Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (art. 29 C.d.S.) e nel Regolamento Edilizio Comunale.
5. I proprietari delle piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno rispettare le disposizioni previste dagli art. 892 (distanza alberi) , 894 (alberi a distanza non legale), 895 (divieto di piantare alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile.
6. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di provvedere con la necessaria frequenza a tenere regolate le siepi, le piantagioni, le fronde e i rami insistenti sui terreni secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dai regolamenti comunali e dalle ordinanze, al fine di evitare situazioni di pericolo per pedoni e/o veicoli.
 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo e secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50
con obbligo di eseguire l'estirpazione, la potatura od il taglio entro sette giorni dall'accertamento o dalla notifica.

Qualora, entro i termini suddetti, chi è tenuto ad eseguire l'intervento non ottemperi all'obbligo, l'Amministrazione Comunale provvedere a far eseguire i lavori d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50 con obbligo di eseguire l'adeguamento alla distanza stabilita entro dieci giorni dalla data di accertamento o notificazione della violazione.

Art. 10 Manutenzione degli edifici

1. Proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalle normative vigenti, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

2. Debbono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici nonché di tenere in buono stato le grondaie e i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

4. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 11 Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni, macchie o affissioni, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro e di opportunità qualora i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 (quarantotto) ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.

3. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque delle superfici dei manufatti.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 12 Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto previsto da specifici regolamenti comunali o norme di legge, senza autorizzazione del Comune, è proibito collocare scritte, manifesti, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi e sugli altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze (pali della pubblica

illuminazione, componenti di arredo urbano, pali di supporto della segnaletica stradale) soprattutto usando materiali, tipo colle e scotch, che non possono essere rimossi facilmente, anche se tali supporti sono occasionali e temporanei.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 13

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali e/o effettuare manomissioni del suolo pubblico o scavi senza l'autorizzazione del Comune.

2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità e dovuti a caso fortuito.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 14

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni e battitura tappeti

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non possono essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati.

2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.

3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica di uso comune.

4 E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 15

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti e/o liquidi che possano essere causa di intasamento.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 16

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. Il presente articolo è disciplinato dal Regolamento per "gestione rifiuti" approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 01/03/2011.

Art. 17

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

3. La concimazione dei terreni adibita a uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, deve essere effettuata con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

4. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 18

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, il trasporto di materiali di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo, nell'aria o nelle fognature esistenti.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 19

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo delle case e gli esercenti di negozi, laboratori e di pubblici esercizi dovranno provvedere alle loro rimozioni.

2. In caso di abbondanti nevicate, potrà essere ordinato lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

4. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere autorizzate preventivamente

dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

5. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 50

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 20

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Fatte salve le competenze della normativa in vigore in materia di rifiuti, è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di scavo.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente dovranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati od autorizzati dalle autorità competenti.

3. Potrà essere ordinata la rimozione anche su aree private esposte al pubblico di scarichi o depositi abusivamente effettuati o per un tempo superiore a quello consentito.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di provvedere alla rimozione del materiale depositato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

In caso di inadempienza, previo provvedimento ordinativo, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 21

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può accendere sostanze solide, liquide o gassose infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari o esplosioni in qualsiasi modo, senza l'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art 57 del T.U.L.P.S..

2. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi, altri oggetti accesi o braci incandescenti.

3. ~~E' vietato in tutto il territorio comunale la pratica di bruciare i residui vegetali derivanti da operazioni di potatura, taglie e similari, nonché bruciare i residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta come pure la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, (vd. ora Regolamento comunale di polizia rurale).~~

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 22

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamento

1. Al fine di tutelare la salute pubblica in tutte le aree pubbliche e/o private ma ad uso pubblico del territorio comunale, con adozione di apposita ordinanza ai sensi degli articoli 6 e 7 del CdS, è vietata qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio e/o pernottamento effettuata con caravan,

autocarvan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o fini abitativi.

2. Tale divieto non trova applicazione nelle sole aree attrezzate e predisposte per tale tipologia di sosta secondo le norme stabilite dalla Pubblica Amministrazione con apposito regolamento.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, per il combinato disposto con l'ordinanza sindacale 1367/02 trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S. con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 23

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 24

Atti vietati

In tutto il territorio comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

1. Il consumo di bevande alcoliche, se non preventivamente autorizzato, da parte di persone all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annessi a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati.
2. L'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato, nei luoghi di cui al punto precedente.
3. Di bivaccare o accamparsi abusivamente nelle aree pubbliche o private.
4. L'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica.
5. L'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituisca alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico-architettonico del contesto in cui si inserisce.
6. I comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio dell'area pubblica o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse ed in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di fruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia (quali, a titolo esemplificativo, l'accattonaggio molesto, la prostituzione su strada, le deiezioni umane o di animali in luoghi di pubblico passaggio, gli assembramenti organizzati in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo).
7. Eseguire la pulizia di persone, animali e cose;
8. Sputare per terra;
9. Eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
10. Effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
11. Sedersi a terra, sulle aiuole o sui giardini dei monumenti o di altri edifici pubblici, arrampicarsi sui pali, sulle inferriate e sui monumenti;
12. Sdraiarsi o salire sulle panchine sedendosi sullo schienale ed appoggiare i piedi sulla seduta della panchina stessa;
13. L'accattonaggio con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni nonché con la presenza di minori;

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 25

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del TULPS, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
 2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti e/o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.
 3. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.
- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 26

Attività professionali rumorose ed incombode

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 del C.P. e dalle norme in vigore sulle varie forme di inquinamento, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi ed incombode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, è consentito:
Nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre:
dalle ore 08,00 alle ore 12,30
dalle ore 15,00 alle ore 19,30
Nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile:
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,30 alle ore 19,00
 2. Tali limitazioni di orario non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria ed all'artigianato.
 3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo.
 4. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
 5. Il Sindaco, nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 27

Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:
 - a) la pubblicità sonora;
 - b) l'uso di amplificatori fissi per pubblicità commerciale;

c) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2. Le attività di cui ai punti a) e b) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e dal regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra elencate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 28

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici e privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, macchine per cucire o per tessitura, radio, televisori, impianti stereo, strumenti musicali amplificati e/o acustici e simili, con particolare riferimento all'art. 659 del C.P., specie dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle 23,00 alle ore 8,00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.

2. I pubblici esercizi e i club privati, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tali attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalle normative in vigore.

□□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 29

Attività rumorose in occasione di sagre tradizionali e manifestazioni all'aperto

1. Le sagre tradizionali, organizzate in luoghi all'aperto, devono cessare le attività rumorose secondo il seguente prospetto di orari:

i. serata fra venerdì e sabato: ore 01.00 del sabato;

ii. serata fra sabato e domenica: ore 01.00 della domenica;

iii. tutte le altre serate: ore 24.00.

2. Le altre manifestazioni all'aperto, quali festival musicali e simili e le strutture degli spettacoli viaggianti quali giostre e simili pur se a seguito delle sagre tradizionali devono cessare ogni attività rumorosa entro le ore 24.00.

3. E' facoltà dell'autorità comunale stabilire ulteriori limiti e prescrizioni in merito alle manifestazioni oggetto del presente articolo.

m Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 500 pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 30
Impianto ed uso dei macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
 2. A tal fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nella collocazione delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.
 3. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica, quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc, per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per i giorni feriali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per i giorni festivi.
 4. L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al comma precedente, non riguarda gli spazi pubblici e gli spazi comunque pertinenti ad edifici pubblici.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 31
Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi ed ~~amministrano~~ condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare..." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 31-bis
Apposizione di targhe degli amministratori di condominio

1. In applicazione dell'art. 9 della Legge 11.11.2012 n. 220, con cui è stato modificato l'art. 1129 del Codice Civile, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti ad affiggere una targa riportante le loro generalità, il domicilio ed i recapiti, telefonici e di posta elettronica, con le seguenti caratteristiche:
 - dimensione massima di cm 21 x 15;
 - materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici (plexiglass trasparente o ottone).
 2. Per gli edifici esistenti, l'apposizione della targa dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
 3. Per gli edifici di nuova costruzione, la targa dovrà essere affissa entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio di agibilità dell'edificio.
 4. Le targhe da apporre su palazzi ed edifici vincolati dovrà ottenere preventivamente il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio competente.
 5. Le targhe di cui al presente articolo sono esenti sia dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari sia dall'imposta pubblicitaria.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50.

Art. 32
Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili all'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 (duecentocinquanta) metri e deve cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile all'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme.

2. I segnali di allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o delle forze di polizia.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 33
Segnalazioni sonore, sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazione sonore, sirene e campane.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 34
Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio, valutando anche eventuali richieste degli interessati, avvalendosi del supporto di personale tecnico Arpav e di idonee apparecchiature.

2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, fatto salvo ogni provvedimento contravvenzionale accertato, i responsabili, previo provvedimento del Sindaco, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

Art. 35
Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti e voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Il trasporto degli oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 36

Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto previsto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli o danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli intonaci, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti o di parti di fabbricato, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 37

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti similari, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irrigamento di fiori o delle piante sui balconi, terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 38

Protezione in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 39

Protezione di pozzi, cisterne, scavi e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 40

Aperture di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 41

Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 42

Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se installati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta Euro 50

Art. 43
Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione di ogni accorgimento di sicurezza.
 - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 44
Recinzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminata e taglienti fino ad un'altezza di metri 2,50 dal livello stradale.
2. Nel caso che, all'interno delle recinzioni costituite da cancellate si trovino cani in libertà, queste devono essere integrate con rete metallica idonea ad impedire agli animali la possibilità di azzannare, attraverso le sbarre della cancellata, i passanti.
3. Non è consentito l'uso di filo spinato o simili nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.
4. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.
5. L'uso di filo spinato è consentito, senza limiti di altezza, nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di forze di polizia.
 - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo dell'adeguamento, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 45
Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose od avvalendosi, se richiesto, da personale certificato.
2. L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza.
 - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 46
Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici e/o luminosi d'uso delle forze di polizia, degli addetti alla viabilità e dei veicoli di soccorso.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 47

Detenzione e deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati

- Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 48

Contatori di gas e bombole

1. Salvo quanto disposto dalle norme in vigore per la corretta realizzazione di impianti gas nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

2. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati.

3. Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 49

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- c) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- d) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
- e) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

□ Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 50 Fuochi

1. Per eseguire spettacoli di fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dovrà essere richiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
3. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
4. Nel caso che l'accensione dei fuochi d'artificio avvenga in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli d'incendio.
5. L'accensione dei fuochi artificiali, di norma, è consentita dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
6. E' facoltà dell'autorità comunale stabilire ulteriori limiti/estensioni e/o prescrizioni in merito a quanto prescritto dal presente articolo.

□ Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 51 Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 52 Animali in genere

1. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole ed è altresì vietato lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi all'ombra per più di sei ore.
2. È vietato trasportare in autovettura o sul carrello al rimorchio animali in gabbie con più soggetti o più gabbie che non permettano all'animale di alzarsi e sdraiarsi completamente.
3. È vietato trasportare e porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo. Il divieto è sospeso se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
4. È vietato non garantire l'alternanza del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà altresì stabilire la data di inizio e di fine del trattamento; il

veterinario è obbligato in solido con il detentore dell'animale qualora quest'ultimo non ottemperi all'indicazione di cui sopra.

5. Tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la cuccia, di dimensioni doppie rispetto alla cuccia stessa.
6. È vietato mantenere volatili e animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.
7. Tutti gli animali devono avere a disposizione e sempre una ciotola piena d'acqua ed una per il cibo.
8. È vietato contenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi.
9. È vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno al 50%.
10. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici sono obbligati a denunciarne il possesso all'Amministrazione Comunale entro e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente ordinanza e non oltre dieci giorni dalle avvenute variazioni dovute a nascite, morti, cessioni e/o acquisizioni a qualsiasi titolo.
11. È consigliato ai detentori di animali selvatici, esotici ed autoctoni di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richieda, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve essere altresì possibile per gli animali farsi una tana scavandola.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve sanzioni diverse previste da norme di rango superiore, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art 53

Cani

1. È vietata la detenzione di cani in spazi angusti, in terrazzi o balconi, in particolare per i cani destinati a vivere nei box, la superficie dello stesso non può essere inferiore ai 15 mq. per ogni singolo animale, aumentata di 1/3 per ogni animale aggiunto. Ogni animale deve avere a disposizione una ciotola per il cibo e una ciotola con un quantitativo sufficiente di acqua pulita.
2. Per box si intende un recinto di piccole dimensioni, chiuso su quattro lati, la cui unica specificità sia la detenzione dei cani al suo interno; il box deve essere dotato di una cuccia con sovrastante tettoia di dimensione doppia a quella della cuccia stessa; la cuccia deve permettere al cane di sdraiarsi; la cuccia non deve essere posta in un avvallamento, ma su un rialzo di terreno o dotata di rialzo artificiale tale da sopraelevarla di almeno 5 cm. dal terreno. I box dovranno essere collocati ad almeno 5 (cinque) metri dal confine della proprietà; in caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benessere del confinante inoltre, i recinti del box non possono distare a meno di 3 (tre) metri, misurati in senso orizzontale, da superfici finestrate collocate a meno di 7 (sette) metri dalla quota del recinto stesso; sono da escludere dal computo delle distanze le recinzioni di confine, a meno che, le stesse non diventino lato di un box all'interno del quale sono tenuti i cani; i possessori di recinti già installati in data antecedente al presente regolamento dovranno conformarsi alle presenti disposizioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;
3. ~~Per i cani tenuti a catena in quanto la proprietà non è recintata o l'animale ha indole alla fuga, la lunghezza della catena non deve essere inferiore a otto metri lineari, misurati con la catena posta a terra; in ogni caso la catena dovrà essere dotata di due moschettoni rotanti alle~~

~~estremità e dovrà scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 (quattro) metri; il cane deve sempre poter raggiungere la cuccia, la ciotola dell'acqua e del cibo.~~

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 54

Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica

1. Gli accompagnatori di cani in area pubblica o aperta al pubblico devono:

- a) tenere i cani, anche se di piccola taglia, ad apposito guinzaglio; il guinzaglio deve avere lunghezza massima di m. 1,50;
- b) tenere i cani di grossa taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora nel luogo frequentato vi sia affollamento, in occasioni di fiere, sagre, mercati o manifestazioni pubbliche.
- c) essere in grado di comandare l'animale e reggere il tiro.

2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 55

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 56

Cattura dei cani e di altri animali

1. E' vietato permettere al cane di proprietà di circolare libero in luogo pubblico.

2. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.

3. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 57
Pesci

1. È vietato lasciare i pesci in vasche senza ossigenatore. È vietato conservare i pesci vivi fuori dall'acqua anche se posti sopra al ghiaccio e/o in frigorifero. È vietato vendere e/o consegnare pesci vivi all'acquirente non immersi nell'acqua. La macellazione dei pesci deve avvenire con modalità eutanasiche.

2. Il volume degli acquari non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e comunque mai inferiore a trenta litri.

3. È vietato l'utilizzo degli acquari sferici o comunque con pareti curve trasparenti.

4. Deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 58
Gatti

1. È vietato tenere gatti alla catena, portarli al guinzaglio o lasciarli per più di sei ore in gabbia, salvo diversa disposizione scritta e motivata dal medico veterinario, il quale ha l'obbligo di indicare la data di inizio e di fine del trattamento.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 59
Volatili

1. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

2. È vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici. È vietato mantenere volatili legati al trespolo con un legaccio non adeguatamente lungo.

3. È vietato strappare e/o tagliare penne, amputare o tagliare ali o arti, salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che rilascerà un certificato che riporti anche la motivazione dell'operazione effettuata. Detta certificazione dovrà essere detenuta dal proprietario del volatile e dovrà seguire l'animale in caso di cessione.

4. È obbligatoria la soppressione eutanastica dei pulcini di scarto anche degli incubatoi con l'uso del biossido di carbonio.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 500

pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 60
Avvelenamento di Animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 61
Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 62
Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita od omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma non si applica alle associazioni animaliste nell'ambito di iniziative a scopo di adozione.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 63
Esposizione di animali

1. È fatto divieto sia agli esercizi commerciali fissi, sia alle attività commerciali ambulanti ed occasionali di esporre al pubblico, per più di sei ore al giorno, animali in gabbia, recinti, vetrine o altri contenitori ad esclusione dei volatili.

I volatili eventualmente esposti devono essere riparati dal sole e dalle intemperie oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua ed in gabbie adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche della specie.

2. Il registro di carico e scarico previsto dal DPR 320/1954 si applica a tutte le specie vendute o regalate e le relative annotazioni devono essere eseguite entro 24 ore dall'evento.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 64

Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempa l'utilizzo totale o parziale di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, salvo che non si tratti di compagnie di spettacolo registrate e autorizzate.
 - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 65

Circolazione e trasporto di animali

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.
3. Il conducente di veicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare in particolare l'aerazione del veicolo, la somministrazione di cibo ed acqua in caso di viaggi prolungati nonché la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere fisiologico dell'animale.
 - □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 66

Maltrattamento o molestia agli animali

1. E' vietato addestrare animali per combattimenti. E' altresì vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche.
2. E' vietato utilizzare gli animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative in vigore ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche e condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento anche in relazione alla loro età e alla natura della prestazione richiesta;
4. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo tale che non sia visibile dalle aree pubbliche od aperte al pubblico ed in modo da non sottoporre gli stessi a strazio o sevizie.
5. E' vietata ogni forma di mutilazione, salvo autorizzazioni rilasciate dal servizio veterinario.
 - □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

Art. 67

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Non è permesso l'allevamento di suini, conigli, polli ed altri animali domestici, addomesticabili e/o d'affezione nel centro abitato nelle zone residenziali o aggregati urbani, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

2. E' consentito senza autorizzazione detenere detti animali, con esclusione dei suini, in numero totale non superiore a dieci (10) per il fabbisogno familiare, purché questi siano custoditi in locali o recinti da detenere costantemente puliti e chiusi, onde evitare esalazioni maleodoranti e disturbo del vicinato.

□ □ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
da Euro 25 a Euro 500
pagamento in misura ridotta di Euro 50

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 68

Commercio su aree pubbliche

1. Il presente titolo è disciplinato dai regolamenti e dalle normative di settore.

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 69

Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 70

Rimessa in pristino

1. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'asportazione o rimozione di deposito od altri lavori, l'accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

2. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

3. Nel caso non sia espressamente indicato il termine per la sua esecuzione, l'ufficio di appartenenza dell'accertatore trasmetterà copia al Responsabile dell'Area.

4. Il Responsabile dell'Area ordinerà al trasgressore ed alla persona civilisticamente obbligata o solidalmente responsabile, l'esecuzione dei lavori necessari entro un congruo termine.
5. L'eventuale ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
6. In caso di inadempienza, il Responsabile dell'Area farà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

Art.71

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982 n. 571 e relative e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale, presso altro depositario o date in custodia al proprietario.
5. Il relativo verbale va trasmesso all'autorità competente nei termini previsto dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72

Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie

Per le violazioni di presente regolamento, la Giunta comunale con proprio provvedimento, può stabilire all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Art. 73

Abrogazione di norme preesistenti

Il presente regolamento abroga:

- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/1996;
- l'ordinanza n. 1646 R.O. del 17/06/2005 ad oggetto "regolamentazione delle attività rumorose in occasione di sagre tradizionali e manifestazioni all'aperto";
- l'ordinanza n. 48 R.O. del 08/07/2008 ad oggetto "ordinanza per la tutela ed il benessere degli animali";
- ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

Art. 74

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione e pubblicazione nelle forme e nei termini di legge.